

CONVENZIONE

La presente convenzione è attiva a partire dal..... ed è stipulata tra:

Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Comando provinciale dei vigili del Fuoco con sede in CAP ("Comando")

e

..... ("Amministrazione ")

(nel seguito definite individualmente anche come "Parte" e collettivamente come "Parti")

Premesso che in data 3 luglio 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 il decreto 17 Giugno 2008, recante norme sull'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati ai fini della cooperazione applicativa con i servizi di emergenza,

Premesso che in data 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. il Decreto 23 Maggio 2011, recante norme sull'approvazione di nuove specifiche tecniche e profili comuni per la trasmissione dei dati ai fini della cooperazione applicativa con i servizi di emergenza mediante formati e protocolli standard,

Considerato che le Parti utilizzano già oggi consolidati ed efficienti metodi e protocolli per la cooperazione al soccorso ed alla sicurezza della popolazione nel rispetto delle rispettive competenze, nei termini dettati da Leggi e Regolamenti applicabili e che i suddetti metodi e protocolli in uso sono allo stato basati prevalentemente sullo scambio di informazioni via voce mediante co-locazione delle rispettive risorse ovvero più comunemente per via telefonica.

Considerato che le Parti riconoscono i vantaggi in termini di efficienza ed efficacia che deriverebbero dall'integrare i suddetti scambi di informazione via voce con sistemi e metodi per la condivisione delle stesse informazioni per via informatica mediante formati e protocolli standard,

Considerato che ai fini della condivisione di tali informazioni Amministrazione intende adottare formati e protocolli standard e profili comuni approvati nel Decreto ... Maggio 2011 e che il Dipartimento intende agevolare una rapida implementazione di tale condivisione mediante il consenso all'accesso gratuito di Amministrazione ad applicativi web nella propria disponibilità progettati a tale scopo.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente convenzione si intendono per:

1. Applicativo: applicativo in tecnologia web per lo scambio dei dati relativi alle attività di soccorso tecnico denominato "REACT"
2. Codice: il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30.06.2003, n.196, e successive modificazioni;
3. Decreto: Decreto ... Maggio 2011 pubblicato in data 2011 sulla Gazzetta Ufficiale n. ;
4. Misure minime: insieme delle misure di sicurezza che rispettano almeno i parametri di sicurezza minimi individuati nel Codice (articoli 33, 34, 35 e 36) e nel Disciplinare Tecnico (Allegato B del Codice Privacy);

5. Utente: il soggetto delle Parti abilitato all'utilizzo dei servizi;
6. Originatore: Parte che invia dati acquisiti da segnalazione di cittadini o comunque nell'ambito delle proprie funzioni, mantenendo la funzione di titolare del trattamento dei dati, come definito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 2 Oggetto e finalità della convenzione

1. Oggetto della presente Convenzione è la condivisione di dati inerenti gli interventi di soccorso tra i sistemi informativi delle Parti nel rispetto dei formati e protocolli standard previsti dalla norma, anche mediante l'utilizzo dell'applicativo messo a disposizione dal Dipartimento.
2. Le Parti si impegnano ad integrare lo scambio di informazioni di competenza per via telefonica con la condivisione di dati secondo formati e protocolli standard e profili comuni descritti nel Decreto tra i rispettivi sistemi informativi, e nelle more dell'adattamento di tali sistemi, mediante l'applicativo di proprietà del Dipartimento, che è utilizzabile attraverso qualsiasi postazione connessa alla rete internet.
3. Le Parti si impegnano ad agevolare la diffusione dello scambio di dati via sistema secondo le modalità standard sopra descritte, se del caso attraverso l'uso dell'applicativo, previa sottoscrizione di convenzioni analoghe alla presente che coinvolgano, oltre alle parti, anche altre Amministrazioni.

Art. 3 Attività ed impegni specifici delle parti

1. Il Comando si impegna a rendere disponibile e accessibile l'applicativo con accesso da internet, svolgendo anche la necessaria attività di prima formazione al suo uso al personale indicato dall'Amministrazione.
2. L'Amministrazione si impegna ad acquisire le informazioni messe a disposizione dal Comando in modalità dati durante le emergenze e ad inviare le informazioni ritenute utili per migliorare l'efficienza delle attività di soccorso con le stesse modalità. Si impegna, inoltre, a indicare i soggetti ai quali erogare l'attività formativa sull'applicativo.

Art. 4 Figure di riferimento per l'attuazione della Convenzione

1. Si riportano di seguito le figure di riferimento nominate da ciascuna delle Parti per l'attuazione e la gestione della Convenzione. Eventuali modifiche ai riferimenti indicati potranno essere effettuate successivamente con scambio di comunicazioni tra le Parti.
2. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in Convenzione ciascuna delle Parti nomina un proprio "Responsabile della Convenzione" quale rappresentante giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale.
3. I Responsabili delle Convenzioni sono:
per il Comando, il Dirigente pro-tempore dell'Area Sistemi Informativi Automatizzati del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile;
per l'Amministrazione,
4. Rientra nei compiti dei Responsabili della Convenzione, ciascuno per quanto di competenza:
 - il mantenimento e la gestione della Convenzione in relazione a qualsiasi modifica dovesse rendersi necessaria, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati;
 - l'integrazione di ulteriori autorizzazioni di accesso ai dati, secondo le modalità regolate dalla Convenzione, previa verifica di legittimità sulla base della normativa vigente.
5. In relazione ai servizi oggetto della presente convenzione le parti nominano un proprio "supervisore" quale soggetto giuridicamente preposto al governo degli aspetti operativi dei servizi oggetto della presente Convenzione, con il compito di designare gli utenti, gestire la

struttura dei rispettivi profili e garantire l'applicazione delle regole di sicurezza previste dalla presente convenzione. Nello specifico, i "supervisor" sono:

per il Comando, il Comandante pro-tempore del Comando Provinciale dei vigili del Fuoco;

per l'Amministrazione,

Art. 5 Dati oggetto di interscambio

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti, al fine di regolare le modalità di accesso ai rispettivi dati, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal Codice e dagli standard di sicurezza informatica.
2. Relativamente agli interventi di soccorso per i quali si intende condividere informazioni e nel rispetto delle modalità standard sopra descritte, le Parti si impegnano a fornire le seguenti informazioni:
 - Tipo messaggio (operativo/esercitazione/test)
 - Tipologia dell'intervento
 - Stato intervento: (segnalazione/risorse assegnate/risorse sul posto, ...)
 - Persona di contatto (richiedente ovvero operatore) e telefono
 - Ubicazione (con o senza coordinate geografiche)
 - Note d'interesse.

Art. 6 Condivisione dei dati

1. Le Parti concordano che i dati messi a disposizione non verranno resi disponibili ad altre Amministrazioni, non saranno duplicati, né resi visibili ad altri eventuali utenti appartenenti ad altre Amministrazioni senza l'esplicito consenso dell'Originatore.
2. Ai fini di uno speditivo scambio di informazioni per la gestione dell'emergenza, il consenso alla condivisione dei dati con altre Amministrazioni può essere accordato dagli operatori delle parti per forma scritta su messaggi CAP ovvero per via telefonica su chiamata registrata, comunque con indicazione univoca delle Amministrazioni alle quali si assicura l'accesso.

Art. 7 Obblighi ai sensi del DLGS 196/2003

1. Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati è svolto per le finalità di cui al Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dalle Parti di cui agli articoli 67 e 112, comma 2 lettera f) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Sono conferiti dalle Parti soltanto dati personali acquisiti nell'ambito dei procedimenti di competenza e dei rispettivi fini istituzionali, e utilizzati soltanto dati personali pertinenti, non eccedenti e indispensabili per lo svolgimento delle finalità di rilevante interesse pubblico istituzionalmente perseguite (artt. 11, comma 1, lett. d) e 22, commi 2 e 5, del Codice).
4. Le Parti, in qualità di autonomi titolari in riferimento ai dati personali oggetto di scambio, devono curare che i dati non siano divulgati, comunicati o ceduti a terzi e che non siano in alcun modo riprodotti; a tale fine, le Parti devono impartire idonee istruzioni ai propri incaricati, tra cui, il divieto di duplicare i dati personali acquisiti per la creazione di autonome banche dati e il divieto di utilizzo di dispositivi automatici (robot) che consentono di consultare in forma massiva i dati personali.

5. Le Parti devono adottare, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna Amministrazione, le misure minime di sicurezza ai sensi degli artt. 33 e 34 del Codice e relativo disciplinare tecnico.
6. Le Parti, ai sensi dell' art. 31 del Codice, che impone di adottare le misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare la protezione dei dati personali trattati, procedono, altresì, al tracciamento degli accessi ai dati, tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun utente nonché, laddove la tipologia del servizio lo richieda, generare notifiche automatiche ai responsabili del servizio tramite gestione ad eventi dei messaggi.
7. I dati contenuti nei log di tracciamento delle operazioni compiute devono essere conservati per un periodo non superiore a tre mesi e possono essere trattati solo da appositi incaricati al trattamento esclusivamente in forma anonima mediante loro opportuna aggregazione. Tali dati possono essere trattati in forma non anonima unicamente laddove ciò risulti indispensabile al fine di verificare la correttezza e la legittimità delle singole interrogazioni effettuate.
8. Gli utenti, in qualità di incaricati del trattamento dei dati, sono istruiti dalle Parti sulle specifiche funzionalità del servizio, nonché informati delle attività di tracciatura e di controllo delle operazioni di accesso poste in essere.
9. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione e ogni variazione tecnica e/o organizzativa della propria organizzazione direttamente concernente la sicurezza del sistema.

Art. 8 Clausole di recesso

1. La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 costituisce causale di recesso dalla Convenzione e di immediata sospensione dei servizi a seguito di formale comunicazione.
2. La presente Convenzione inoltre decade qualora vengano meno le finalità, di cui al precedente articolo 2, per le quali il servizio è stato autorizzato.

Art. 9 Spese

1. Nessun onere finanziario aggiuntivo deriva a carico delle parti per l'attività di interscambio ed elaborazione dei dati oggetto della presente convenzione. Le spese di predisposizione e di fornitura dei dati restano a carico di ciascuna delle Parti.

Art. 10 Durata della convenzione

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà durata complessiva di 2 anni, automaticamente rinnovabile per un ulteriore analogo periodo, salvo l'esercizio del diritto di disdetta entro i 90 giorni precedenti la scadenza del medesimo.
2. Le Parti si impegnano a verificare a 1 anno dalla data di sottoscrizione della convenzione il buon andamento e l'efficienza del servizio al fine di apportare le dovute correzioni, modifiche od integrazioni che si riterranno necessarie.
3. Resta salva, per entrambe le Parti, la facoltà di disdetta a seguito di sopravvenuta impossibilità all'adempimento o per nuove disposizioni di legge.

Art. 11 Avvio operativo

1. L'avvio operativo delle attività previste dalla presente convenzione avverrà entro 90 giorni dalla sottoscrizione.

Letto firmato e sottoscritto in duplice copia dai rappresentanti autorizzati delle Parti.

Per il Comando Provinciale

dei Vigili del

Per Amministrazione

Fuoco di

.....

Firma _____

Firma _____

Nome.....

Nome

In qualità di Comandante Provinciale pro-tempore dei Vigili
del Fuoco di

In qualità di

Firma _____

Nome.....

In qualità di il Dirigente pro-tempore dell'Area Sistemi
Informativi Automatizzati del Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile;